



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

Deliberazione n. 19
del 29/04/2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Art. 1, comma 683 L. 147/2013 e s.m.i.: Tassa sui Rifiuti (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2025.

L'anno **duemilaventicinque**, addì **ventinove** del mese di **aprile**, alle ore **20:30** nella sala delle adunanze, in modalità mista.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dall'articolo 9 dello statuto comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

NOMINATIVO	RUOLO	PRESENTE	ASSENTE	SEDE
1. DRAGO CHIARA	SINDACA	Si		
2. GUERINI GIOVANNA	VICE SINDACA	Si		
3. PEZZOLI DANIELE	CONSIGLIERE	Si		
4. BASILE FRANCESCO	CONSIGLIERE	Si		
5. CANSONE MAURIZIO	CONSIGLIERE	Si		
6. MACCARINI LARA EMANUELA	CONSIGLIERE	Si		
7. RAIMONDI MATTIA	CONSIGLIERE	Si		
8. ZAMBELLI CHIARA	CONSIGLIERE	Si		
9. DE FRANCESCHI RENATO	CONSIGLIERE		Si	
10. FENILI PAOLA	CONSIGLIERE	Si		
11. FERRI MARTINA	CONSIGLIERE	Si		
12. RAIMONDI MAURINA	CONSIGLIERE	Si		
13. PICENNI MARCO	CONSIGLIERE	Si		
14. CARRARA ROBERT	CONSIGLIERE	Si		
15. NATALI MASSIMO	CONSIGLIERE	Si		
16. PICENNI THOMAS	CONSIGLIERE	Si		
17. DELCARRO MASSIMILIANO	CONSIGLIERE	Si		

Totale Presenti: 16

Totale Assenti: 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa ALESSANDRA OMBONI, la quale cura la redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa CHIARA DRAGO - SINDACA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Introduce l'argomento la Sindaca, la quale comunica la presenza in sala del dott. Calissi della Società Servizi Comunali SpA, il quale procede all'illustrazione tecnica della proposta deliberativa in oggetto.

Gli interventi effettuati dai Consiglieri nel corso della seduta sono integralmente disponibili in versione *streaming*, raggiungibile dall'apposito *link* presente sul sito *web* istituzionale, gli stessi sono, altresì, riportati nei verbali trascritti a cura di Ditta specializzata, che si provvede a depositare agli atti.

Dopodichè,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

che l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i. ha istituito l' "Imposta unica comunale" (I.U.C.), articolata nelle componenti IMU, TASI e Tassa sui rifiuti (TARI), quest'ultima a carico dell'utilizzatore dell'immobile e destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

che l'art. 1, comma 738, della L. N. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della componente Tassa sui rifiuti (TARI) e dell'inerente disciplina, che rimangono pertanto integralmente vigenti anche per il presente esercizio;

che nei successivi commi dal 641 al 668 (e ulteriori commi 686, 688, 691), del citato art. 1, L. 147/2013, e s.m.i. il legislatore ha normato la disciplina relativa alla componente Tassa sui rifiuti (TARI);

che, in particolare, ad integrazione e modificazione, da ultimo, della disciplina originaria, già dal decorso 2021:

→ è stata introdotta la riduzione di un terzo per la TARI dovuta dagli italiani iscritti all'Aire, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto (art. 1, c. 48 della L. 178/2020);

→ il "Canone patrimoniale Unico" ha sostituito anche la TARI precedentemente dovuta per le occupazioni temporanee di suolo pubblico (art. 1, commi 837-838 della L. 160/2016);

RICHIAMATE, quanto ai termini approvativi, modalità e competenze in materia di tariffe TARI:

– la normativa generale in ordine ai termini di approvazione delle tariffe ed aliquote dei tributi comunali (*art. 1, c. 169 della L. 296/2006, art. 53, c. 16 della L. 388/2000, come modificato ex art. 27, c. 8 della L.448/2001*), in base alla quale gli EELL adottano le deliberazioni in materia entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

la disciplina specifica in materia di TARI di cui all'art. 1, comma 683, della legge 147/2013, in base al quale: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;

– la disciplina derogatoria introdotta dall'art. 3 c. 5-quinquies del D.L. 30.12.2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. n. 15/2022), in base al quale, testualmente: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"*;

EVIDENZIATO di seguito, per quanto in trattazione:

– che l'art. 1, comma 527, della L. 27.12.2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo

tariffario (“MTR”) per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «*chi inquina paga*»;

- che, in attuazione delle previsioni legislative e delle funzioni attribuite, ARERA ha progressivamente adottato le seguenti principali deliberazioni e determinazioni assunte a tutto il 2023:
 - n. 443/2019/R/Rif del 31.10.2019, ad oggetto: “*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021*” ed inerente Allegato A “*Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR*”, con la quale è stata introdotta la regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
 - n. 58/2020/R/rif, ad oggetto: “*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente*”;
 - n. 158/2020/R/rif, afferente l’adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19;
 - n. 238/2020/R/rif, afferente l’adozione di strumenti e regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
 - n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020, di aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021;
 - n. 02/DRIF/2020, con la quale l’Autorità ha precisato le poste che devono essere oggetto di decurtazione dal PEF (*entrate relative al contributo del MIUR, di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 248/2007 / riscossioni derivanti dall’attività di contrasto all’evasione TARI / entrate derivanti da procedure sanzionatorie / eventuali partite stabilite dall’Ente territorialmente competente*);
 - n. 444/2019, recante “*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*”;
 - n. 363/2021/R/Rif del 03.08.2021, approvativa del “*Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il Secondo Periodo Regolatorio 2022-2025*”;
 - n. 459/2021/R/RIF recante la “*Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)*”;
 - n. 386/2023/R/RIF ad oggetto “*Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani*”;
 - n. 389/2023/R/RIF ad oggetto “*Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)*”;

DATO ATTO che con la summenzionata deliberazione n. 363/2021, ARERA ha da approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ovvero per il quadriennio 2022-2025, apportando modifiche nell’elaborazione del PEF e ponendo il focus sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l’incentivazione dei termovalorizzatori;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2:

- muove dal mantenimento del riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regolando altresì le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;
- considera i costi fino al “cancello” degli impianti e delle discariche, individuando criteri premiali per gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;
- deve essere considerato, pur avendo sue specifiche peculiarità, la naturale continuazione dell’MTR del primo periodo regolatorio;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono altresì conto degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

RILEVATO che con la Determinazione n. 2/2021 ARERA ha altresì proceduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

PREMESSO:

- che l'applicazione del tributo deve avvenire in ossequio a quanto disposto dalla summenzionata L. 147/2013 e smi;
- che la determinazione delle tariffe, muovendo dai dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999.

ATTESO:

- che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe e che pertanto, per tale aspetto, rimane applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il c.d. "metodo normalizzato" (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
- che, al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione summenzionata rinvia ai criteri del comma 651, legittimando quindi l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
 - che, conseguentemente, risulta confermato l'utilizzo dei parametri dettati dal DPR 158/1999 e l'inerente modalità di attribuzione dei costi ex art. 4, in ragione della quale:
 - a] l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali e assicurando comunque l'agevolazione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della Legge 147/2013;
 - b] la determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale viene di seguito elaborata in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/1999;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati ricompresi nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

PRESO ATTO:

- che per quanto alla precedente lettera a)], per l'esercizio 2025 l'Ente ha confermato la seguente ripartizione dei costi tra le categorie delle utenze domestiche (UD) e non domestiche (UND):

parametro	copertura costi
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche (UD)	72,00 %
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche (UND)	28,00 %

- che per quanto alla precedente lettera b)], i coefficienti individuati per la determinazione delle tariffe TARI 2025, articolati secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999 ed altrettanto confermativi dei valori vigenti negli esercizi precedenti, sono indicati analiticamente in Allegato B] alla presente deliberazione;

PRESO altresì ATTO:

- che, in tema di “costi riconosciuti”, l’articolo 1, comma 654 della L. 27.12.2013, n. 147, ha stabilito che: *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- che, in base alla normativa vigente in materia di TARI ed alla disciplina ARERA progressivamente emanata, le tariffe TARI vanno elaborate in coerenza e previa approvazione del Piano finanziario (PEF), costituente necessario atto prodromico alla determinazione delle stesse;

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all’Autorità i documenti identificati nel Manuale *“Guida alla compilazione per la raccolta dati: Tariffa rifiuti – PEF 2022-2025”* (agg. 12/04/2022);

RICHIAMATI pertanto ed agli effetti legittimanti della presente:

l’originario “Piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2022-2025” (PEF MTR-2 2022-2025) di questo Ente, approvato ex deliberazione ARERA n. 15/2022 con DCC n. 31 del 31.05.2022;

la “revisione straordinaria infra-periodo - annualità 2023” del citato PEF 2022-2025 approvata, ex comma 8.5 del. 363/2021/R/rif e comma 4.7 MTR-2, con DCC n. 13 del 18.04.2023;

l’“aggiornamento biennale per il periodo 2024-2025” – del citato Piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2022-2025, approvato, ex comma 8.5 Del. 363/2021/R/rif e comma 4.7 MTR-2, con DCC n. 16 del 22.04.2024;

DATO ATTO che, in esito alle risultanze del summenzionato Aggiornamento biennale -periodo 2024-2025 del PEF 2022-2025, i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati i costi al netto delle componenti relative alle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021, risultano composti come di seguito:

Annualità	2024	2025
Parte Variabile €	569.361,00	605.377,00
Parte Fissa €	588.142,00	586.765,00
Totale Quadro Tariffario €	1.157.502,00	1.192.142,00

RICHIAMATO quindi il vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con DCC n. 26 del 23.07.2014 e smi;

EVIDENZIATO che, da ultimo, con propria deliberazione n. 27 del 30.06.2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, la disciplina regolamentare vigente (Titolo III) è stata modificata ed integrata al fine dell’introduzione della c.d. “TARI Puntuale”, intercorsa nell’esercizio 2021, in coerenza agli obiettivi delineati in materia dall’Amministrazione comunale;

DATO ATTO:

- che, ai sensi della normativa vigente, la “TARIP” mantiene invariata la natura giuridica di Entrata tributaria;
- che, nei novellati articoli 10, 15 e 17 del Regolamento comunale, sono individuati gli inerenti criteri e modalità applicative;

VISTO il Piano Tariffario e Finanziario TARI 2025, redatto sulla scorta dei criteri determinati ex DPR 158/1999 e smi, nonché in base alla deliberazione ARERA n. 363/2021 “MTR-2” ed in coerenza al summenzionato “aggiornamento biennale - periodo 2024-2025” - del Piano Finanziario 2022-2025, come da Allegato A] alla presente;

DATO ATTO:

che il gettito del tributo riveniente dalla manovra tariffaria TARI a copertura dei costi previsti per l'annualità 2025, dal summenzionato Piano Finanziario [PEF 2022-2025 - Allegato 1) a MTR-2, al netto della componente relativa alle detrazioni ex determinazione ARERA n. 02/DRIF/2021], ammonta ad € 1.192.142,00, di cui:

→ € 586.765,00 di parte fissa	→ Da tariffe/mq di parte fissa
→ € 605.377,00 di parte variabile, rivenienti:	→ per € 50.000,00 da tariffa "svuotamenti"/ litro (applicata agli svuotamenti eccedenti il range di virtuosità), in regime di TARIP
	→ € 555.377,00 da tariffe/nucleo/mq di parte variabile

che tale gettito, in uno con i maggiori costi di servizio da PEF aggiornato per il biennio 2024-2025 (lato spesa), è stato recepito nelle previsioni d'Entrata (t.t.c 1.101.61 – cap 157 – Esercizio 2025) a tale titolo iscritte nel bilancio di previsione 2025-2027, approvato con DCC n. 15 del 28.02.2025;

RILEVATO di seguito che con deliberazione n. 386/2023/R/RIF ARERA ha istituito, a decorrere dal 01.01.2024, sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, prevedendo in tale contesto l'istituzione di componenti perequative da applicare alle utenze del servizio gestioni rifiuti, come maggiorazione a quanto dovuto per la tariffa TARI, per la copertura di costi afferenti due differenti fattispecie:

- la gestione dei rifiuti accidentalmente "pescati/raccolti" posta a € 0,10/utenza (IUR 1,a)
- la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi posta a € 1,50/utenza (IUR 2, a)

DATO ATTO che l'Autorità ha disposto che le "le componenti perequative" in trattazione non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e che l'Ente Gestore (ovvero il Comune) è deputato all'applicazione delle stesse (nelle fasi di bollettazione ed incasso), con successiva retrocessione a CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali), Ente incaricato della successiva gestione;

VISTO inoltre e da ultimo il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, di adozione del "Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate" (GU n. 60 del 13 marzo 2025);

PRESO ATTO che l'agevolazione introdotta (c.d. "bonus sociale") si applica dal 1° gennaio 2025, secondo modalità attuative da stabilirsi a cura di Arera entro 4 mesi dall'entrata in vigore del DPCM;

RILEVATO, nello specifico:

che il "bonus sociale" per i rifiuti è riconosciuto ad una unica fornitura di servizio degli utenti domestici il cui nucleo familiare possiede un ISEE non superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;

che il "bonus sociale" consiste in una riduzione del 25 per cento della Tari o della tariffa corrispettiva ed è riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso di un ISEE con i valori indicati;

che, pertanto, l'utente non dovrà presentare alcuna richiesta, similmente a quanto avviene per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, in quanto il bonus dovrà essere riconosciuto d'ufficio, dal Comune o dal gestore della tariffa corrispettiva;

CONSIDERATO, quanto alle ulteriori modalità attuative del "bonus sociale":

che l'individuazione dei beneficiari verrà effettuata mediante modalità di condivisione, allo stato attuale ancora da definirsi a cura di ARERA, da parte dei Comuni e dei gestori del servizio rifiuti, delle informazioni presenti nel sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAtè);

che, al fine di consentire al Comune la corretta applicazione del DPCM citato, nelle more della definizione delle modalità applicative da parte di ARERA, si rende pertanto necessario prevedere, per l'anno 2025, una diversa modalità di emissione degli avvisi di pagamento TARI-P, in due tranche (acconto e saldo), come di seguito individuate e meglio precisate;

AVUTO ATTO:

che, con deliberazione n. 133/2025/R/rif del 1° aprile 2025, ARERA ha pubblicato l'avvio del procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del *"bonus sociale rifiuti"* agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, introducendo, per il finanziamento del bonus in trattazione, una componente perequativa UR3a pari a 6,00 euro/utenza, da applicarsi a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI;

che per la componente UR3a, analogamente a quanto già previsto per le componenti perequative UR1 e UR2 introdotte nel 2024, l'Ente Gestore (ovvero il Comune) è deputato all'applicazione della stessa (nelle fasi di bollettazione ed incasso), con successivo riversamento, al netto del valore dei bonus sociali riconosciuti alle utenze dell'Ente (di successiva quantificazione nell'esercizio), a CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali), Ente incaricato dell'inerente successiva gestione "perequata";

RITENUTO quindi, nel presente contesto deliberativo e riferitamente all'esercizio 2025, in ragione delle tematiche attuative connesse all'introduzione della componente UR3,a anzidetta ed alle non ancora intercorse modalità di individuazione dei soggetti beneficiari del "bonus sociale", di stabilire le seguenti modalità e scadenze di versamento del tributo:

bollettazione	Rata	% Tributo TARI-P da addebitare su base annua	Scadenza	Note
1 – in acconto	1	66,66%	31.05.2025 (termine ordinario di previsione regolamentare)	→ Comprensivo degli svuotamenti eccedenti anno 2024 → con applicazione UR1 e UR2 secondo percentuale
2 – a saldo	2	33,34%	02.12.2025 (vs 30 novembre regolamentare, ex art. 13, comma 15 ter del DL 201/2011, come modificato ex DL 34/2019)	→ Calcolato a saldo del dovuto anno 2025 → Con applicazione UR1 e UR2 secondo percentuale → Con Applicazione UR3 al 100% → Con applicazione bonus sociale ai beneficiari (in quanto resi disponibili)

DATO ATTO:

che gli avvisi di pagamento TARI che verranno emessi dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

che il versamento della TARI per l'anno 2025 verrà effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs n. 241/1997 (Mod. F24).

RICHIAMATI i commi 15,15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i., disciplinanti le modalità di pubblicazione e l'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie dei comuni;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 T.U. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b), DL 174/2012 conv. in L. 213/2012, come da nota inserita nella presente deliberazione;

NEL RISPETTO dei termini approvativi ex citato 3 c. 5-quinquies del D.L. 30.12.2021, n. 228 (convertito in L. 15/2022), come integrato dall'art. 43, c. 11 del D.L. 17.05.2022, n. 50;

AI SENSI dell'art. 42, comma 2 lettera f) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, nonché dell'art. 1, comma 683 della L. 147/2013;

ESAURITI gli interventi, come da verbale di seduta;

DATO ATTO che gli interventi effettuati dai Consiglieri nel corso della seduta sono integralmente disponibili in versione *streaming*, raggiungibile dall'apposito *link* presente sul sito web istituzionale, gli stessi sono, altresì, riportati nei verbali trascritti a cura di Ditta specializzata, che si provvede a depositare agli atti;

CON i seguenti voti:

- n. 11 voti favorevoli, di cui n. 1 (Fenili) reso in videoconferenza;
- n. 5 astenuti (Carrara, Picenni T., Natali, Picenni M. e Delcarro), di cui n. 2 (Picenni M. e Delcarro) resi in videoconferenza;

espressi nelle forme di legge, essendo n. 16 i consiglieri presenti e n. 11 i votanti,

DELIBERA

- 1] DI RICHIAMARE la premessa, in ogni sua motivazione, elemento informatore e normativa di riferimento, quale parte integrante ed inscindibile della presente deliberazione;
- 2] DI CONFERMARE, a valere per l'esercizio 2025 l'applicazione della c.d. "Tari Puntuale" (TARIP), come introdotta dal 2021 e disciplinata dal Titolo III – artt. 10-15-17 del vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con DCC n. 26 del 23.07.2014 e da ultimo modificato con DCC n. 27/2021;
- 3] DI APPROVARE, per pari esercizio 2025 ed ad ulteriore conferma, la seguente Ripartizione dei Costi tra Utenze Domestiche e Non Domestiche:

parametro	copertura costi
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche (UD)	72,00 %
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche (UND)	28,00 %

- 4] DI DARE ATTO che la composizione finanziaria del gettito tariffario TARI 2025 risulta elaborata sulla scorta di quanto indicato dai seguenti allegati:
 - Allegato A] - Piano Tariffario e Finanziario TARI 2025;
 - Allegato B] - D.P.R. 158/1999: estratto Allegato 1 e Coefficienti individuati;
- 5] DI APPROVARE le Tariffe TARIP da valere per l'Esercizio 2025, come da Allegato A] e nei valori di seguito sinteticamente indicati, in conformità al quarto ed ultimo esercizio del Piano finanziario 2022-2025 Arera MTR-2 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, originariamente approvato con DCC n. 31 del 31.05.2022, già oggetto di "revisione straordinaria infra-periodo – annualità 2023" con DCC n. 13 del 18.04.2023, e, da ultimo, di "aggiornato per il biennio 2024-2025 ex Del. Arera 389/2023/R/rif" con DCC n. 16 del 22.04.2024:

Utenze domestiche (UD) anno 2025

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV(€/N) [1]	Svuotamenti compresi espressi in Litri	Costo eccedente espresso in €/litro [2]
FASCIA A	1	0,57990	40,47830	240 lt	0,050578 €/lt
	1 - pertinenze	0,57990	0,000000	0 lt	0,050578 €/lt
FASCIA B	2	0,68170	80,99770	320 lt	0,050578 €/lt
	2 - pertinenze	0,68170	0,000000	0 lt	0,050578 €/lt
FASCIA C	3	0,76180	101,29430	400 lt	0,050578 €/lt
	3 - pertinenze	0,76180	0,000000	0 lt	0,050578 €/lt
FASCIA D	4	0,82630	131,54840	480 lt	0,050578 €/lt
	4 - pertinenze	0,82630	0,000000	0 lt	0,050578 €/lt
FASCIA E	5	0,89280	162,13550	560 lt	0,050578 €/lt
	5 - pertinenze	0,89280	0,00000	0 lt	0,050578 €/lt
FASCIA F	6 o più	0,94210	187,14470	680 lt	0,050578 €/lt
	6 o più - pertinenze	0,94210	0,000000	0 lt	0,050578 €/lt

[1] Quota variabile per nucleo familiare. Nella quantificazione del tributo dovuto per una singola unità abitativa la tariffa variabile dovrà essere moltiplicata per 1.

[2] il valore economico degli svuotamenti eccedenti sarà liquidato nel 2026 a consuntivo 2025

Utenze non domestiche (UND) anno 2025

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€ / mq)	Svuotamenti compresi espressi in Litri/mq	Costo eccedente espresso in €/litro [2]
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,71770	0,75040	1,46810	6,22 lt/mq	0,050578 €/lt
2	Cinematografi e teatri	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,050578 €/lt
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,91540	0,96130	1,87670	2,44 lt/mq	0,050578 €/lt
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,36360	1,42990	2,79350	0,09 lt/mq	0,050578 €/lt
5	Stabilimenti balneari	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,050578 €/lt
6	Esposizioni, autosaloni	0,61000	0,64520	1,25520	3,25 lt/mq	0,050578 €/lt
7	Alberghi con ristorante	2,15300	2,25360	4,40660	8,36 lt/mq	0,050578 €/lt
8	Alberghi senza ristorante	1,70450	1,77540	3,47990	16,08 lt/mq	0,050578 €/lt
9	Case di cura e riposo	1,79420	1,87610	3,67030	11,81 lt/mq	0,050578 €/lt
10	Ospedali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,050578 €/lt
11	Uffici, agenzie, studi professionali (<i>studi professionali fino al 31/12/2019</i>)	1,91940	2,00840	3,92780	3,44 lt/mq	0,050578 €/lt
12a	Banche ed istituti di credito	0,98680	1,02960	2,01640	0,09 lt/mq	0,050578 €/lt
12b	Studi medici (<i>banche ed istituti di credito</i>)	0,98680	1,02960	2,01640	11,73 lt/mq	0,050578 €/lt

12c	Studi professionali (<i>Banche ed istituti di credito</i>)	0,98680	1,02960	2,01640	2,23 lt/mq	0,050578 €/lt
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,77630	1,86460	3,64090	4,29 lt/mq	0,050578 €/lt
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,99160	2,07740	4,06900	3,39 lt/mq	0,050578 €/lt
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,07650	1,12560	2,20210	0,52 lt/mq	0,050578 €/lt
16	<i>Banchi di mercato beni durevoli</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,050578 €/lt
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	1,95570	2,04770	4,00340	11,56 lt/mq	0,050578 €/lt
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,47120	1,54660	3,01780	3,08 lt/mq	0,050578 €/lt
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,95570	2,04770	4,00340	2,19 lt/mq	0,050578 €/lt
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,68180	0,71610	1,39790	12,10 lt/mq	0,050578 €/lt
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,98680	1,02960	2,01640	6,83 lt/mq	0,050578 €/lt
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	9,99370	10,44880	20,44250	10,99 lt/mq	0,050578 €/lt
23	Mense, birrerie, hamburgerie	8,70190	9,10120	17,80310	14,40 lt/mq	0,050578 €/lt
24	Bar, caffè, pasticceria	7,10500	7,42190	14,52690	11,89 lt/mq	0,050578 €/lt
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,62430	3,78650	7,41080	15,86 lt/mq	0,050578 €/lt
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,76310	2,88270	5,64580	5,33 lt/mq	0,050578 €/lt
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	12,86440	13,44370	26,30810	4,65 lt/mq	0,050578 €/lt
28	Ipermercati di generi misti	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,050578 €/lt
29	<i>Banchi di mercato genere alimentari</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,050578 €/lt
30	<i>Discoteche, night club</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,050578 €/lt

[2] il valore economico degli svuotamenti eccedenti sarà liquidato nel 2026 a consuntivo 2025

6] DI DARE ATTO:

che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il PEF 2022-2025, come da ultimo aggiornato in esito all' "AGGIORNAMENTO BIENNALE - periodo 2024-2025", ex comma 8.5 Del. 363/2021/R/rif e comma 4.7 MTR-2, approvata con summenzionata DCC n. 16/2024;

che il gettito del tributo riveniente dalla manovra tariffaria TARI a copertura dei costi previsti per l'annualità 2025, dal summenzionato Piano Finanziario [PEF 2022-2025 - Allegato 1) a MTR-2, al netto della componente relativa alle detrazioni ex determinazione ARERA n. 02/DRIF/2021], ammonta ad € **1.192.142,00**, di cui:

→ € 586.765,00,00 di parte fissa	→ Da tariffe/mq di parte fissa
→ € 605.377,00 di parte variabile, rivenienti:	→ per € 50.000,00 da tariffa "svuotamenti"/ litro (applicata agli svuotamenti eccedenti il range di virtuosità), in regime di TARIP
	→ € 555.377,00 da tariffe/nucleo/mq di parte variabile

- 7] che tale gettito, in uno con i maggiori costi di servizio da PEF aggiornato per il biennio 2024-2025 (lato spesa), è stato recepito nelle previsioni d'Entrata (t.t.c 1.101.61 – cap 157 – Esercizio 2025) a tale titolo iscritte nel bilancio di previsione 2025-2027, DCC n. 15 del 28.02.2025;
- 8] DI CONFERMARE che il servizio di raccolta rifiuti ingombranti a chiamata, istituito nell'esercizio 2023, avrà un costo di €. 38,50 e sarà corrisposto dal cittadino tramite l'inserimento dello stesso nel documento TARI annuale;
- 9] DI DARE ATTO che, in attuazione delle deliberazioni ARERA n. 386/2023/R/RIF e n. 133/2025/R/rif, su tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI-P, devono essere applicate le seguenti "componenti perequative unitarie":

UR1,a, pari a 0,10 euro/utenza, a copertura dei costi derivanti dai rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;

UR2,a, pari a 1,50 euro/utenza, a copertura dei costi derivanti da eventi eccezionali e calamitosi;

UR3,a, pari a 6,00 euro/utenza, a copertura delle riduzioni di cui al c.d. "bonus sociale rifiuti".

- 10]DI STABILIRE, per l'anno 2025 ed in ragione delle tematiche attuative connesse all'introduzione della componente UR3,a anzidetta ed alle non ancora intercorse modalità di individuazione dei soggetti beneficiari del "bonus sociale", le seguenti modalità e scadenze di versamento del tributo:

bollettazione	Rata	% Tributo TARI-P da addebitare su base annua	Scadenza	Note
1 – in acconto	1	66,66%	31.05.2025 (termine ordinario di previsione regolamentare)	→ Comprensivo degli svuotamenti eccedenti anno 2024 → con applicazione UR1 e UR2 secondo percentuale
2 – a saldo	2	33,34%	02.12.2025 (vs 30 novembre regolamentare, ex art. 13, comma 15 ter del DL 201/2011, come modificato ex DL 34/2019)	→ Calcolato a saldo del dovuto anno 2025 → Con applicazione UR1 e UR2 secondo percentuale → Con Applicazione UR3 al 100% → Con applicazione bonus sociale ai beneficiari (in quanto resi disponibili)

- 11]DI DARE conclusivamente ATTO:

che la presente deliberazione esplica i propri effetti dal 1° gennaio 2025;

che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 (TEFA), commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo è applicato sull'importo del tributo dovuto, nella misura percentuale dello 0,5%, salva diversa deliberazione da parte della Provincia di Bergamo, ex art. 38 bis del DL 124/2019;

- 12]DI DISPORRE la pubblicazione della presente sul sito web istituzionale dell'Ente;

13]DI DISPORRE contestualmente che, a norma dell'art. 13, c. 15, 15 bis e 15-ter del DL n. 201/2011 e smi, ed ai fini e per gli effetti ivi previsti, la presente deliberazione venga trasmessa in via telematica al M.E.F. - Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023 al fine della pubblicazione dello stesso nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre del medesimo anno;

14]DI DISPORRE altresì la trasmissione della presente ed inerenti allegati ad ARERA, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della deliberazione n. 363/2021 "MTR-2", secondo le modalità procedurali ivi previste ed in base a quanto disposto con successiva determinazione n. 2/2021;

15]DI DICHIARARE, con i seguenti voti:

- n. 11 voti favorevoli, di cui n. 1 (Fenili) reso in videoconferenza;
- n. 5 astenuti (Carrara, Picenni T., Natali, Picenni M. e Delcarro), di cui n. 2 (Picenni M. e Delcarro) resi in videoconferenza, espressi nelle forme di legge, essendo n. 16 i consiglieri presenti e n. 11 i votanti,

immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, consentendo la pubblicazione della stessa anche prima del deposito delle trascrizioni del dibattito consiliare, al fine del tempestivo espletamento delle formalità di invio telematico al MEF e ad Arera di cui ai precedenti punti 13] e 14], nonché ad ogni affetto applicativo.

Allegati:

- Allegato A] - Piano Tariffario e Finanziario TARI 2025;
- Allegato B] - D.P.R. 158/1999: estratto Allegato 1 e Coefficienti individuati.

Letto, approvato e sottoscritto

LA SINDACA dott.ssa CHIARA DRAGO <i>(firmato digitalmente)</i>	IL SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa ALESSANDRA OMBONI <i>(firmato digitalmente)</i>
--	---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa ALESSANDRA OMBONI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati dell'ente ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.